



SENTENZA - 312/2024

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai magistrati:

Paolo	NOVELLI	Presidente
Eugenio	MUSUMECI	Giudice relatore
Carola	CORRADO	Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio ad istanza di parte iscritto al n° 74101 del registro di segreteria,

P R O P O S T O D A

AZIENDA NAPOLETANA MOBILITÀ S.P.A., avente sede a Napoli in via Giambattista Marino n° 1, codice fiscale 06937950639, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Rispoli (del foro di Napoli), nonché elettivamente domiciliata a Napoli in via Andrea d'Isernia n° 16 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, avente sede a Roma in via Giuseppe Grezar n° 14, codice fiscale 80030620639, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita;

N O N C H É N E L C O N T R A D D I T T O R I O D E L L A

PROCURA REGIONALE presso questa Sezione, rappresentata dal

S.P.G. Gaetano Gigliano.

F A T T O

1. Con atto depositato presso questa Sezione il 10 ottobre 2023 l'Azienda Napolitana Mobilità s.p.a. (in sigla: ANM) ha riproposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione (in sigla: AdER) un giudizio originariamente incardinato dinanzi al giudice ordinario: nel quale l'ANM aveva domandato il risarcimento del danno scaturito dalla mancata riscossione di un proprio credito di 179,03 euro vantato nei confronti di tal Mauro Miniero, in virtù di una sanzione amministrativa pecuniaria inflitta a costui dall'ANM stessa. In particolare quest'ultima ha lamentato che la cartella di pagamento scaturita da quel credito era stata annullata dal giudice di pace di Napoli, adito dal Miniero, con sentenza n° 45483/2014: perché l'AdER non aveva dimostrato di aver interrotto il termine di prescrizione quinquennale; e che il tribunale di Napoli, riformando la pronuncia del locale giudice di pace dinanzi al quale l'ANM aveva poi proposto una conseguente domanda risarcitoria, con sentenza n° 7771/2023 aveva declinato in favore di questa Corte la giurisdizione ordinaria alla luce dell'avviso enunciato in un caso analogo, con ordinanza n° 5569/2023, dalle sezioni unite della Corte di cassazione.

Perciò, nel riproporre dinanzi a questa Sezione quel giudizio, l'ANM ha reiterato la domanda di risarcimento in relazione non soltanto al predetto danno patrimoniale di 179,03 euro; ma anche al danno all'immagine insito nell'assenza di concrete conseguenze pregiudizievoli a carico del destinatario dell'originaria sanzione

pecuniaria, materialmente scaturita dal viaggiare a bordo di un veicolo del trasporto pubblico locale senza possedere un titolo valido.

2. Con memoria depositata il 20 dicembre 2023 la Procura regionale ha espresso l'avviso secondo cui, in ossequio al principio enunciato in un'analoga fattispecie dalla Seconda sezione giurisdizionale centrale d'appello con la sentenza n° 39/2023, l'odierna domanda attorea potesse reputarsi ammissibile soltanto riguardo all'accertamento della definitiva dispersione del credito vantato dall'ANM; e che, invece, risultasse inammissibile una condanna risarcitoria a carico dell'AdER.

3. Quest'ultima si è costituita con memoria depositata il 26 febbraio 2024, eccependo l'inammissibilità della riproposizione per carenza di legittimazione attiva dell'ANM, perché la domanda sottesa alla riproposizione stessa potrebbe venir promossa soltanto ad iniziativa della Procura regionale; ed altresì l'inammissibilità dell'odierna azione, perché contrastante con le norme di cui agli artt. 19 e 20 del decreto legislativo n° 112/1999 in tema di inesigibilità, riguardo sia al *quantum* dell'eventuale responsabilità del concessionario, sia alle tempistiche dell'accertamento *inter partes* dettate a quel medesimo proposito dal comma 684 dell'art. 1 della legge n° 190/2014, altresì con esclusione dal controllo nel caso di quote inesigibili inferiori ai trecento euro ai sensi del comma 688 di quel medesimo articolo .

Nel merito l'AdER ha sottolineato che:

- il credito vantato dall'ANM ricadeva al di sotto del limite di mille

euro oltre il quale l'art. 4 del D.L. n° 119/2018 sanciva l'annullamento automatico della conseguente iscrizione a ruolo;

- comunque la domanda avversaria doveva circoscriversi soltanto all'accertamento del rapporto dare/avere *inter partes*;
- inoltre sussisteva un concorso di colpa del creditore nella causazione dell'asserito danno, avuto riguardo al lasso di tempo intercorso fra l'emissione dell'ordinanza ingiunzione a carico della persona fisica destinataria della sanzione amministrativa e la consegna del conseguente ruolo all'AdER;
- infine non era dimostrata l'esistenza di un danno all'immagine imputabile all'AdER stessa.

4. Poi, il 27 marzo 2024, l'ANM ha prodotto una rinuncia agli atti del giudizio; e l'udienza svoltasi l'indomani è stata brevemente rinviata, onde acquisire riguardo a quella rinuncia l'eventuale accettazione dell'AdER. Invero quest'ultima è stata depositata dall'ANM il 10 aprile 2024; e, alla nuova udienza del giorno successivo, la causa è stata discussa dalle parti presenti e trattenuta in decisione.

D I R I T T O

5. La rinuncia dell'ANM agli atti dell'odierno giudizio, accettata dall'AdER precedentemente costituitasi, ai sensi del comma 6 dell'art. 110 c.g.c. comporta l'estinzione del giudizio stesso.

6. Altresì, nell'accettare quella rinuncia, l'AdER ha esplicitamente concordato riguardo alla compensazione delle spese di lite: il che rende inevitabile recepire tale accordo delle parti.

P . Q . M .

la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Campania,
definitivamente pronunciando riguardo al giudizio n° 74101:

- dichiara l'estinzione del giudizio;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio dell'11 aprile 2024.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Eugenio Musumeci)

(Paolo Novelli)

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 07/06/2024

Per Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)

Il Funzionario

Dott.ssa Filomena Manganiello

(firma digitale)